



COMUNE DI CASTELL'ALFERO
(PROVINCIA DI ASTI)

REGOLAMENTO

della

Tassa comunale sui rifiuti

TA.RI.

Approvato con delibera consiliare n. 10 del 23/06/2025

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	4
ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA.....	4
ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTO.....	4
ART. 5 GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 6 SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO	5
ART. 7 SCUOLE STATALI.....	5
ART. 8 ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	5
ART. 9 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 10 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	8
ART. 11 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ART. 12 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	9
ART. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)	9
ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	10
ART. 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	10
ART. 16 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO.....	13
ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE - TEFA.....	14
ART. 23 RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI	14
ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	15
ART. 26 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI	16
ART. 27 RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN MODO AUTONOMO.....	16
ART. 28 AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI LOCALI E PER FINALITÀ SOCIALI	16
ART. 29 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ART. 30 BONUS SOCIALE RIFIUTI E COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI	17
ART. 31 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ART. 32 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO O PER IL REINTEGRO	18
ART. 33 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	19
ART. 34 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	21
ART. 35 POTERI DEL COMUNE.....	22
ART. 36 ACCERTAMENTO	23
ART. 37 SANZIONI	23

ART. 38 RISCOSSIONE	24
ART. 39 INTERESSI.....	25
ART. 40 RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	25
ART. 41 RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI	25
ART. 42 SOMME DI MODESTO AMMONTARE	26
ART. 43 CONTENZIOSO	26
ART. 44 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	26
ART. 45 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	27
ART. 46 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	27
ART. 47 DISPOSIZIONI	27
ALLEGATO A.....	28

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, istituisce e disciplina la Tassa comunale sui rifiuti (Ta.Ri.) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214), modificata dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge 27.12.2013 n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli eventuali Regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune, che applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre anche in parte minima rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 9. L'onere di dimostrare l'intassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi etc etc), è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs 03.09. 2020 n. 116 e dalla Legge 18.03.2025 n. 40 e s.m.i.

Art. 5 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le diverse fasi inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto

dal Comune in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti vige il principio per cui il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti conserva la responsabilità dell'intera catena di trattamento. I costi di gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Il conferimento a soggetti privati autorizzati al recupero o allo smaltimento è normato dall'articolo 26 del presente Regolamento.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal Decreto Legislativo 3.9.2020 n. 116 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 9, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o occupanti oppure detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 8 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili, anche in parte, su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile, per i fabbricati, è quella tassabile e viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 32 del presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto si considera comunque tassabile una superficie non inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998 n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	abbattimento
Tipografie	40%
Falegnamerie, vetrerie	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazioni veicoli	30%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici	20%

Per le attività diverse da quelle considerate in elenco la riduzione sarà determinata con riferimento alla tipologia di attività economica con caratteristiche maggiormente simili.

- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003 n. 254;
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di 1,5 metri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi o chiudibili completamente verso l'esterno;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
7. La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

8. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
9. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 10 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente,

- rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 50%.
 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; questo sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27.07.2000 n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA (Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altra scadenza stabilita dalla Legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158.

Art. 16 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Castell'Alfero, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che riguardi solo parte del nucleo familiare.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non ivi residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. A tutti i soggetti non residenti viene riconosciuta la riduzione del 25% sulla parte fissa e variabile della tariffa, in considerazione del ridotto o discontinuo utilizzo del servizio relativo agli RSU.
4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello più idoneo a descrivere la reale capacità di produrre rifiuti dei locali stessi. Resta ferma la possibilità del Comune di Castell'Alfero di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine e le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante:
 - a) se pertinenti ad abitazioni,
 - b) se non pertinenti ad abitazioni ma in presenza di dichiarazione che ne attesti l'uso analogo ai locali pertinenti di cui sopra
 - c) se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative ma in presenza di dichiarazione che ne attesti l'uso analogo ai locali pertinenti di cui sopra,In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione degli avvisi; le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno della variazione stessa.

Art. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale oppure ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I vani e/o strutture coperte pur inserite in un contesto produttivo (artigianale, industriale, commerciale ecc.) ma destinate esclusivamente e per tutto l'anno a magazzinaggio, deposito o stoccaggio di merci, manufatti ecc. ecc, prodotti dell'attività esercitata dall'imprenditore o dall'artigiano oppure di attrezzi o macchinari non utilizzati per l'attività in detta struttura, sono assoggettati alla TARI nella misura del 50% della quota variabile della categoria di riferimento.
8. Alla classificazione standard prevista per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, vengono aggiunte le categorie:
 - a. 123 - Magazzini delle attività di logistica per conto terzi sono assoggettati alla TARI con coefficienti nella misura del 50% della quota variabile (KD) della categoria di riferimento "122" , dietro presentazione di autocertificazione ai fini della detassazione in cui risulti che la piattaforma logistica sia direttamente funzionale ad un'azienda o ad un gruppo di aziende produttive ben individuate, nonché la destinazione della produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico (come sono gli scarti di imballaggi terziari che si producono tipicamente nei magazzini) oppure avviati al recupero tramite servizio privato. Il conferimento a soggetti privati autorizzati al recupero o allo smaltimento è normato dall'articolo 26 del presente Regolamento.
 - b. 124 - Agriturismi - sono assoggettati alla TARI con coefficienti nella misura del 80% della quota variabile (KD) della categoria di riferimento "105 – ALBERGHI CON RISTORANTE" in considerazione della minore quantità stimata di produzione di rifiuti evidenziata con nota IFEL del 06.05.2019
 - c. 125 - Bed & Breakfast e similari - sono assoggettati alla TARI con coefficienti nella misura del 50% della quota variabile (KD) della categoria di riferimento "106 – ALBERGHI SENZA RISTORANTE" in considerazione della minore quantità stimata di produzione di rifiuti evidenziata con nota IFEL del 15.03.2016; per le attività identificate come Bed&Breakfast verrà applicata la categoria domestica nel caso in cui l'immobile sede dell'attività sia anche abitazione principale e residenza anagrafica del conduttore del B&B con l'applicazione di un nucleo pari a quello residente maggiorato di 1 persona; la categoria non domestica "125" nel caso in cui l'immobile sia completamente dedicato all'attività di B&B e privo di nucleo familiare anagraficamente residente.
 - d. 126 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli con superficie sino a 200 mq sono assoggettati alla TARI con coefficienti nella misura del 50% della quota variabile (KD) della categoria di riferimento "110".
 - e. 127 - Negozi di generi alimentari, con superficie sino a 200 mq sono assoggettati alla TARI con coefficienti nella misura del 50% della quota variabile (KD) della categoria di riferimento "118".

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche non consecutivi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale del tributo.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (recupero) e 27 (riciclo); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. L'obbligo della presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento per le medesime superfici del Canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero, le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto i rifiuti prodotti sono per la quasi totalità da considerarsi speciali, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che per la particolare tipologia non produce rifiuti.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE - TEFA

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 01.07.2020 e del 21.10.2020.

Art. 23 RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. I soggetti che, nell'ambito delle attività di cura e manutenzione privata dei giardini, producono rifiuti da sfalci e potature del verde hanno diritto a conferire questi rifiuti presso una delle Ecostazioni del Gestore, ma a seguito di apposita richiesta formulata al Comune dalle utenze

interessate il Gestore della raccolta rifiuti fornisce il Servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature, tramite bidoni carrellati, con le modalità previste dal contratto consortile.

2. Il corrispettivo annuo per questo servizio domiciliare è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti. La tariffazione è annuale e viene fatta nell'anno di fruizione, a parte rispetto alla bolletta TARI. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La cessazione del servizio può avvenire solo a fine anno solare e deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.

Art. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, in particolare alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato l'autocompostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% a esclusione delle abitazioni di cui al comma 6 del presente articolo; alle utenze domestiche non residenti si applica la riduzione del 5%.
2. Hanno diritto alle riduzioni gli utenti iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori, che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale, non conferendoli al servizio pubblico di gestione rifiuti e che si sottopongono alle attività comunali di monitoraggio e controllo.
3. Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono: la gestione in contro proprio, l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico, il conferimento diretto da parte delle utenze, l'uso del compost prodotto presso terreni o vasi dell'utenza senza cessione a terzi.
4. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/disponibilità dell'apposito contenitore.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui l'utente comunica di non utilizzare più l'autocompostaggio; le stesse riduzioni vengono meno per tutto l'anno in corso in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al comma precedente ed anche in caso di verifica negativa ad un controllo comunale sul compostaggio.
6. Alle abitazioni non utilizzate dalle persone ivi residenti in quanto ricoverate o degenti per non meno di 6 mesi all'anno presso case di riposo o di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, previa certificazione dell'istituto ospitante, si applica la riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile, riferita al periodo di degenza purché l'abitazione rimanga non occupata.

Art. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 26 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.lgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.lgs 03.09.2020 n. 116, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.lgs 03.04.2006 n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti privatamente, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Articolo 32. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 27 RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa TARI può essere ridotta, a consuntivo e sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti urbani, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.lgs 03.04.2006 n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando, alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo, i coefficienti di produzione (Kd) della categoria tariffaria di appartenenza, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/1999. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.
4. Questa riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. La riduzione verrà fruita a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o, nel caso di incapienza, rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 28 AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI LOCALI E PER FINALITÀ SOCIALI

1. La tariffa si applica con riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile ai locali condotti da Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Castell'Alfero che svolgono in modalità non commerciale i propri compiti istituzionali.
2. Per soggetti passivi che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui elenco sarà fornito dal CO.GE.SA, la Giunta Comunale potrà riconoscere un'agevolazione in misura percentuale, oppure l'esenzione totale, dal pagamento della TARI dovuta per locali di utenze domestiche direttamente abitate dal soggetto passivo, con esclusione di quelli subaffittati. L'agevolazione vale per la tassa dovuta per l'anno successivo; per i casi particolarmente gravi decorre dall'anno in corso, disponendo il relativo sgravio del ruolo. La copertura finanziaria del presente comma è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 29 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e la riduzione complessiva non può essere superiore al 50%.
2. È fatta salva l'integrale applicazione delle agevolazioni previste all'Articolo 28 sull'importo della tassa.

Art. 30 BONUS SOCIALE RIFIUTI E COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI

1. Ai sensi dell'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, sono previste condizioni tariffarie agevolate (Bonus sociale rifiuti) per utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e dei criteri individuati dal D.P.C.M. 21.01.2025 n. 24 ed attuati con la delibera 133 del 01.04.2025 di ARERA e s.m.i.
2. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione è garantita tramite l'applicazione di un'apposita componente perequativa UR3 applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, fissata inizialmente in 6 euro/utenza il cui gettito sarà incamerato da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) controllata da MEF ed ARERA.
3. Il bonus sarà riconosciuto dal 01.01.2025 agli utenti domestici il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
4. ARERA con la deliberazione 386/2023/R/rif del 03.08.2023 ha introdotto due componenti perequative a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche del settore dei rifiuti urbani: la componente UR1, a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi. Le tre componenti perequative possono essere aggiornate annualmente da ARERA in coerenza con le necessità di gettito dei Conti perequativi di CSEA.

Art. 31 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fatti salvi i principi, i criteri e le modalità di cui all'articolo 26, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 28 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147, con esclusione delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'Articolo 28 (condizioni di grave disagio sociale ed economico).
2. I maggiori costi dovuti alle eventuali sanzioni su impurità nella Raccolta Differenziata, alle spese di acquisto contenitori per i rifiuti, all'aumento dell'Iva, restano a carico dei contribuenti, inseriti nel PEF di competenza della spesa.

Art. 32 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO O PER IL REINTEGRO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'Art. 26 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi via PEC castellalfero@cert.ruparpiemonte.it entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22.03.2021 n. 41, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo nel caso di accoglimento dell'istanza medesima. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 2 anni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo o informazioni previste da ARERA:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'Art. 36, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
- 9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 33 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - **UTENZE DOMESTICHE:**
 - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 12 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 12 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di

comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 34 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 32, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'Art. 38.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi [o altro termine individuato dal Comune] , riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27.12.2006 n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o PEC.

Art. 35 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo comunale TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune di Castell'Alfero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 36 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A/R inviata direttamente dal Comune o Società incaricata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. A condizione che il contribuente debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica potrà richiedere una rateizzazione con la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo lo schema previsto dall'art. 1 comma 796 della Legge 160 del 27.12.2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale con propria Delibera può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute in particolari casi esaminati alla Sua attenzione, come previsto dall'art. 1 comma 797 della Legge 160 del 27.12.2019 .
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 37 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% su ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.lgs 18.12.1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 35, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs 18.12.1997 n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. Per le sanzioni dovute a violazioni commesse dal 01.09.2024 in poi si applica l'art. 38 del D.Lgs. 173/2024; le sanzioni si aggiornano comunque automaticamente alle normative vigenti.

Art. 38 RISCOSSIONE

9. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto Legge 22.10.2016 n. 193, convertito dalla Legge 01.01.2016 n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 09.07.1997 n. 241;
10. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27.07.2000 n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

11. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo le scadenze previste dal Comune al momento dell'approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006 n. 296. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
12. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
13. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
14. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27.12.2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 1,5 punti percentuali.

Art. 39 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 32 bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D.lgs 12.12. 1997 n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 41 RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 38 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 30 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27.12.2019 n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, Legge 27.12.2006 n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, Legge 27.07.2000 n. 212.

Art. 42 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27.12.2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 43 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs 31.12.1992 n. 546 e s.m.i.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs 19.06.1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 44 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2017, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni TARSU.

Art. 45 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27.12.2017 n. 205.

Art. 46 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI o TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 47 DISPOSIZIONI

1. La gestione della TARI comunale è effettuata direttamente dall'ente impositore, attraverso il supporto di una ditta specializzata che ne cura la parte informatica.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	Comuni con popolazione < 5000 ab
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
103	Stabilimenti balneari
104	Esposizioni, autosaloni
105	Alberghi con ristorante
106	Alberghi senza ristorante
107	Case di cura e riposo
108	Uffici, agenzie, studi professionali
109	Banche ed istituti di credito
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114	Attività industriali con capannoni di produzione
115	Attività artigianali di produzione beni specifici
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
117	Bar, caffè, pasticceria
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119	Plurilicenze alimentari e/o miste
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
121	Discoteche, night club
122	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
123	Magazzini delle attività di logistica per conto terzi
124	Agriturismi
125	Bed & Breakfast e similari
126	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, con superficie sino a 200 mq
127	Negozi generi alimentari con superficie sino a 200 mq